

COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO

Acquasanta Terme

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA *(art. 3 commi 56-57 della Legge 24.12.2007 n°244)*

INDICE:

**Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Ari. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

**Art. 3 - PRESUPPOSTI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI A
SOGGETTI ESTERNI**

Art. 4 - PROGRAMMA DEGLI INCARICHI

**Art 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Ari. 6 - PROCEDURE COMPARATIVE

Art. 7 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

**Art. 8 - CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA
CORTE DEI CONTI**

Ari. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

Art.10 - NORME FINALI

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 48, comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, integra il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.

2. Il presente regolamento dà attuazione, all'interno dell'Ente, alle seguenti norme:

a. art. 110, comma 6, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

b. art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

c. art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge 244/2007 e s. m. e i.;

d. art. 1 comma 127 della L. 662/1996;

e. art. 46 del dl. 112/2008 e s. m. e i.

3. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalle norme su indicate

4. Il regolamento è redatto in aderenza ai principi generali dell'ordinamento e in particolare ai principi di efficacia, trasparenza, proporzionalità, pari opportunità ed economicità.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle relative spese.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma e con prevalenza della prestazione personale, secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio;

b) incarichi di ricerca;

c) consulenze;

d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

Le collaborazioni indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere assunte, secondo la prestazione richiesta e la tipicità della fattispecie, nelle forme della collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.), della prestazione occasionale e dell'incarico professionale.

Si intende per:

-Studio: l'attività consistente nell'approfondimento monografico di questioni inerenti alle attività delle amministrazioni, che si conclude con una relazione finale scritta, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

-Ricerca: l'attività che presuppone la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;

Consulenza: la prestazione professionale finalizzata alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da parte di esperti;

-Collaborazione coordinata e continuativa: attività la cui prestazione si protrae nel tempo, con un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente;

-Prestazione occasionale: attività non esercitata abitualmente. La prestazione occasionale, inoltre, non viene effettuata in maniera continuativa, caratterizzandosi per occasionalità e saltuarietà;

- Incarico professionale: attività svolta da soggetti e/o specialisti (iscritti o

meno ad albi e ordini professionali) in maniera abituale e stabile (artt. 2222 ss. — 2229 ss. del codice civile).

3. L'incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui per l'affidamento di incarichi sia prevista una specifica disciplina, quali:

a) Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;

b) Incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario, di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;

c) Appalti ed esternalizzazioni ed ogni altra prestazione, comunque affidata, di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

d) Incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;

e) Incarichi esterni disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture";

f) Incarichi relativi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi D.Lgs. n. 81/2008;

g) Incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione incendi (L. 818/1994);

h) Incarichi di attuazione delle normative in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. 293/2002);

i) Rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti (L. 203/2003);

j) Incarichi per gli addetti stampa (art. 9 L. 150/2000);

k) Prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca (art. 51, c. 6. L. 449/1997);

l) Attività di formazione, di docenza o di conferenziere;

m) Incarichi relativi a prestazioni di natura artistica e culturale non comparabili e strettamente connesse alla abilità dell'operatore e a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

n) Certificazioni obbligatorie;

5. Sono peraltro soggetti alle norme del presente regolamento gli incarichi esterni nelle materie di cui al presente comma, che si concretano esclusivamente nel fornire

all'Amministrazione strumenti idonei a valutare, da parte di quest'ultima, la necessità e/o convenienza di un determinato servizio o prodotto (es: consulenza, studio o ricerca in materia legale).

ART. 3 - PRESUPPOSTI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. L'Ente può ricorrere ad incarichi esterni per esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'incarico sia previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunitario oppure costituisca attività istituzionale stabilita dalla legge;
 - b. l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici e determinati con esclusione delle funzioni ordinarie dell'ente;
 - c. la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - d. il responsabile dell'area competente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del proprio servizio e verificato, in Conferenza dei responsabili apicali, l'impossibilità di impiego di risorse umane operanti in altri servizi, sia per carenza del titolo di studio richiesto sia, in presenza di questo, per carichi di lavoro tali da impedire la prestazione anche nel rispetto dei tempi
2. A tal fine, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001, deve essere verificata la possibilità e la convenienza di formare, riqualificare o aggiornare personale interno, per la migliore utilizzazione delle risorse umane.
3. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
- 5.1 soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali o professionali di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e s. m. e i. Tali requisiti, salvo non siano previsti da differenti discipline, non sono richiesti per gli incarichi non soggetti al presente regolamento come individuati al precedente art. 2 comma 2.

ART. 4. PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

I. Il Consiglio Comunitario approva ogni anno e aggiorna periodicamente il programma degli incarichi di collaborazione autonoma indicando all'interno della relazione revisionale e programmatica, o in altra forma, gli ambiti di attività per le quali si valuta opportuno e necessario il ricorso a tali prestazioni, esclusa l'individuazione puntuale e nominativa degli incarichi da conferire.

ART. 5. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma vengono affidati dal Responsabile dell'area competente previa verifica degli elementi di cui all'art. 3 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. Le collaborazioni autonome per importi inferiori ad € 6.000,00 al netto dell'IVA e di ogni altro onere, possono essere affidati prescindendo da forme di valutazione comparativa, salvo l'adeguata e motivata valutazione del curriculum e delle competenze professionali del soggetto incaricato. E' fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi dell'incarico.
3. Le collaborazioni autonome importo superiore € 6.000,00 sono affidate mediante le procedure comparative di cui all'articolo successivo.

ART. 6. PROCEDURE COMPARATIVE

- 1) Per gli incarichi di cui ai precedenti articoli per i quali sia previsto il ricorso a procedure comparative, il responsabile dell'area competente, predispone il disciplinare contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, con particolare riferimento alle competenze professionali richieste, ai contenuti oggettivi dell'attività, ai tempi e luoghi della prestazione e al contenuto economico della medesima,
2. Il predetto disciplinare insieme all'invito a presentare le proposte di collaborazione è pubblicato all'albo pretorio e al sito internet del Comune per un periodo coerente con la natura e l'importo dell'incarico e comunque non inferiore a 15 giorni.
3. L'invito a presentare offerte contiene, oltre a quanto indicato nel disciplinare, i seguenti elementi:
 - a) termine entro il quale presentare la proposta di collaborazione e le modalità di presentazione;
 - h) i titoli formativi e professionali richiesti (secondo quanto previsto dalla vigente normativa);
 - c) caratteristiche dell'eventuale colloquio o delle eventuali prove e esami;
 - d) il compenso proposto;
 - e) l'eventuale possibilità di proporre riduzioni sul compenso proposto.
4. In relazione alla natura dell'incarico e alla complessità della selezione, il responsabile dell'area competente dà corso alle procedure comparative in autonomia o previa costituzione di una commissione composta da un minimo di due commissari e fino ad un massimo di 5, compreso il presidente, prevedendo una valutazione comparativa curricolare o, se del caso, anche mediante colloquio. Le valutazioni dei Commissari hanno natura puramente consultiva, stante la competenza esclusiva del responsabile dell'area all'affidamento.

5. La valutazione degli elementi curricolari, delle proposte operative ed economiche avviene sulla base dei seguenti criteri:
- a) esame dei titoli posseduti, delle esperienze formative e professionali inerenti le attività oggetto dell'incarico, riportati nei *curricula*;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunta dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione dell'incarico;
 - d) eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall'Ente, a parità di qualità e quantità della tipologia della prestazione e nel rispetto dei tempi prescritti.
6. Resta intesa, in relazione alle peculiarità dell'incarico, la previsione di ulteriori criteri di selezione.
7. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'area competente per l'incarico.
8. All'esito della procedura comparativa è data la medesima pubblicità indicata al precedente comma 2.

ART. 7. PUBBLICITÀ' DEGLI INCARICHI

- 1) I contratti per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca sono efficaci dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ove saranno riportate le informazioni relative al nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del compenso.
2. Relativamente a tutti gli incarichi a soggetti esterni, , corre l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei provvedimenti completi del nominativo dell'incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
3. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione, i responsabili di area che affidano incarichi esterni ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio personale che provvede agli adempimenti previsti a tale riguardo.

ART. 8. CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

- 1) Gli atti di spesa per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza previsti nel presente regolamento, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione (L. 311/2004, art. i comma 42). Quelli di importo superiore a 6.000 euro devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata

dalla sezione medesima (L. 266/2005, art. 1 ,comma 173).

2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 9. STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti di cui al presente regolamento si stipulano nelle seguenti forme:

- a) per importi superiori a € 6.000,00 le parti sottoscrivono contratto o disciplinare in forma di scrittura privata;
- b) negli altri casi, il contratto si intende concluso con la sottoscrizione per accettazione dell'atto di incarico, purché contenente gli elementi essenziali della prestazione convenuta.

2. Il contratto deve contenere, quali elementi essenziali, la precisa indicazione:

- della durata, commisurata all'entità del progetto;

- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della realizzazione della prestazione / incarico;
- del compenso.

ART. 10 NORME FINALI

Il Presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web dell'Amministrazione, ed entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione e dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi. Il presente regolamento viene altresì trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente per territorio, entro gg 30 dalla sua adozione.